



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI”

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)

Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 📠 Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M.
BNIC85700T

DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107

Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

e-mail : bnic85700t@istruzione.it - sito web : www.icsangiorgiodelsannio.edu.it - P.E.C. :

bnic85700t@pec.istruzione.it



OGGETTO: Addendum/integrazione al Regolamento di d’Istituto tematica dispersione scolastica/assolvimento obbligo scolastico – a.s. 2023/2024.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto il 14 febbraio 2024, con delibera n. 133.

Sezione Scuole Primarie e Scuola Secondaria di Primo Grado

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota prot. n. 4685 del 24/01/2024, indica le nuove modalità di segnalazione degli alunni inadempienti all’obbligo di istruzione (vd. allegati). La nuova norma disciplina sia l’evasione che l’elusione scolastica. Tali procedure aggiornate costituiscono un’integrazione al novellato Regolamento d’Istituto. Si rende noto, infatti, che è in vigore la Legge n. 159/23 (cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del decreto-legge 123/23 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”. Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l’articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie. Con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità:

- È stato integralmente riscritto l’articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione) con l’articolo 12, comma 1, Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione, in cui si ridefinisce la disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza

sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art.12 della L. 159/2023: punto 4) Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Il Dirigente fa tempestiva comunicazione, invitando i genitori e/o gli esercenti la patria potestà ad assicurare una puntuale e regolare frequenza scolastica del minore a scuola nel pieno rispetto della normativa vigente.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente scolastico avvisa il Sindaco competente per territorio, affinché questi proceda alla diffida del genitore e/o chi esercente la patria potestà ad ottemperare alla legge, utilizzando apposita scheda (Modello 1 - vd. allegati). Il medesimo dirigente invia segnalazione alle Procure presso il Tribunale dei minori per gli aspetti civilistici connessi alla loro tutela. In caso di ulteriore inadempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente segnala (modello 2 vd. allegati) tale circostanza al Sindaco competente per territorio al fine di avviare l'istruttoria giudiziaria secondo apposita normativa. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. A fine anno scolastico, il Dirigente comunica al Sindaco competente per territorio, i nominativi degli alunni per i quali si rivelano tali inadempienze utilizzando la scheda allegata (Modello n. 3).

- È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).
- Nel decreto-legge 48/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo". I coordinatori di classe e/o il personale docente segnaleranno le situazioni critiche che coinvolgono i minori in obbligo scolastico come sopra evidenziato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*F.to Prof.ssa Anna POLITO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)*

ALLEGATI

Normativa di riferimento

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-15;123>

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art114-com4>

Scheda segnalazione

<https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-campania/dispersione>

https://www.miur.gov.it/documents/7673905/7862953/m_pi.AOODRCA.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0004685.24-01-2024+%281%29.pdf/f4b9f25c-855a-bb32-161a-fdc95f8f16f7?t=1706275525481

<https://www.miur.gov.it/documents/7673905/7862953/Allegato+1-+Modelli+1-2-3.doc/177f7bd7-a75b-5cc5-0139-30d42fea13d5?t=1706275525303>